

**LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 25-11-1994  
REGIONE CAMPANIA**

**" TUTELA DELLA FLORA ENDEMICA E RARA "**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA  
N. 58  
del 29 novembre 1994

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto  
il visto.  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

1. La Regione Campania tutela le entità floristiche endemiche

e rare incluse nell' elenco di cui all' allegato 1.

2. L' elenco può essere aggiornato dall' Assessore all'

Agricoltura sentito il parere dei Botanici degli Atenei campani e

del Direttore dell' Orto Botanico di Napoli.

3. E' fatto divieto di asportare e danneggiare, detenere o

commerciare piante, parte di piante e semi delle specie incluse

nell' elenco di cui all' allegato n. 1.

**ARTICOLO 2**

1. L' Orto Botanico di Napoli è autorizzato a realizzare per conto

della Regione una banca semi e una coltivazione sperimentale

delle piante indicate nell' elenco di cui all' allegato 1, onde

consentire eventuali ripopolamenti, sentito il parere tecnico dei

Botanici e dello stesso Orto Botanico di Napoli.

### **ARTICOLO 3**

1. L' iniziativa della banca semi e della coltivazione sperimentale verranno finanziate dall' Assessore all' Agricoltura con un apposito fondo il cui importo verrà stabilito in sede di bilancio e con i proventi delle contravvenzioni di cui al successivo articolo 8.

### **ARTICOLO 4**

1. Sull' intero territorio regionale tutte le piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772, sono considerate protette e tutelate.

2. Per poter praticare la raccolta di tali piante, che non siano incluse nell' elenco al precedente articolo 1, va presentata domanda al Sindaco del Comune di residenza indicando la specie che si intende raccogliere e la località interessata.

3. Il Sindaco rilascia l' autorizzazione stabilendo il quantitativo da prelevare ed indicando, su parere dell' Ispettorato forestale competente, le modalità e l' epoca di raccolta per singola specie.

### **ARTICOLO 5**

1. Nei territori non soggetti a vincolo di tutela naturale la raccolta di fragole ed asparagi è consentita con le seguenti limitazioni giornaliere e per il singolo ricercatore, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo:

a) fragole (*Fragaria vesca* L.): Kg 1 a persona al giorno;

b) asparagi (*Asparagus acutifolius* L.): Kg 1 a persona al giorno.

2. I Comuni, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, possono variare, nel limite del 40% in più o in meno, le quantità indicate

per ciascuna specie, per particolari favorevoli condizioni climatiche o sopravvenute avversità atmosferiche.

## **ARTICOLO 6**

1. E' sempre vietato raccogliere fragole ed asparagi asportando il prodotto unitamente allo steso ed agli acheni non maturi.

2. Per particolari avverse condizioni climatiche, biologiche o alterazioni fisico - climatiche, nei terreni boscati, il Presidente della Giunta Regionale, su motivata richiesta delle autorità comunali e sentiti i Botanici ed il Direttore dell' Orto Botanico di Napoli, può vietare con proprio decreto temporaneamente la raccolta di fragole ed asparagi. Ai proprietari o conduttori dei fondi oggetto del divieto spetta, a richiesta, il rimborso del danno subito stimato in contraddittorio tra un tecnico del competente ufficio agricolo di zona ed il proprietario o persona dallo stesso designato.

## **ARTICOLO 7**

1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di polizia urbana o locale, agli agenti del Corpo forestale dello Stato utilizzati dalla Regione Campania alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche.

## **ARTICOLO 8**

1. Per le violazioni si applicano sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2. L'entità della sanzione verrà stabilita in conformità della gravità della infrazione desunta, in base alla natura, alla specie, ai mezzi, al tempo, al luogo e alla modalità dell'azione, nonché da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.

3. Gli agenti che accerteranno infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di osservare come legge della Regione Campania.

25 novembre 1994

## **ALLEGATO 1:**

### **ALLEGATO 1**

#### **Allegato di cui agli artt. 1 e 2 della legge**

Entità rare perchè endemiche italiane ad areale ristretto

o in quanto molto sporadiche all' interno di areale abbastanza esteso o comunque minacciate di estinzione o in via di scomparsa.

*Aquilegia champagnatii* Moraldo, Nardi et La Valva

*Asperula crassifolia* L°

*Centaurea tenorei* Guss. ex Lacaita

*Chamaerops humilis* L°

*Cyperus polystachyus* Rottb.

*Dianthus ferrugines* Miller

*Ipomoea imperati* (Vahl) Griseb. ( *I. stolonifera* (Cyr) JF Gmelin)

*Kochia saxicola* Guss°

*Lonicera stabiana* Guss. ex Pasquale

*Oxytropis caputoi* Moraldo et La Valva

*Primula palinuri* Petagna

*Prunus cocomilia* Ten°

*Pteris vittata* L°

*Scabiosa pseudisetensis* (Lacaita) Pign°

*Stipa crassiculmis* P. Smirnov subsp. picentina

Martinovsky, Moraldo et Caputo

*Stipa dasyvaginata* Martinovsky subsp. appennicola

Martinovsky et Moraldo

*Valeriana montana* L. var. *auricolata* Lacaita

*Woodwardia radicans* (L.) Sm.

Entità rare o di notevole significato fitogeografico,  
la cui raccolta è consentita, in quantità da stabilirsi  
caso per caso, per usi scientifici o didattici o comunque  
dietro rilascio di autorizzazione da parte delle  
Autorità competenti.

*Abies alba* Miller

*Acer lobelii* Ten°

*Aquilegia* tutte le specie

*Arisarum proboscideum* (L.) Savi

*Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.

*Berberis athenensis* C. Presl°

*Betula pendula* Roth. (ove spontanea)

*Brassica gravinae* USLC Ten°

*Carex grioletii* Roemer

*Coris monspeliensis* L°

*Dictamnus albus* L°

*Galium palaeoitaliolum* Ehrend

*Genista ephedroides* DC°

*Gentiana lutea* L°

*Gladiolus inarimensis* Guss°

*Globularia neapolitana* O. Schwarz

*Gymnocarpium robertianum* (Hoffm) Newman

*Iberis semperflorens* L°

*Isoetes dirieui* Bory

*Isoetes histrii* Bory

*Laurus nobilis* L. (ove spontaneo)

*Lilium croceum* Chaix

*Lilium martagon* L°

*Lithodora rosmarinifolia* (Ten.) IM Johnston

*Nuphar lutea* (L.) Sibth. et Sm°

*Nymphaea alba* L. (ove spontanea)

Orchidaceae: tutte le specie

*Paris quadrifolia* L°

*Parnassia palustris* L°

*Phyllitis sagittata* (DC) Guinea ex Heywood

*Pinus nigra* Arnold (nelle stazioni autoctone della Valle  
della Caccia di Senerchia - AV)

*Platanus orientalis* L. (ove spontaneo)

*Pteris cretica* L°

*Ruscus hypoglossum* L°

*Santolina neapolitana* Jordan et Fourr°

Saxifraga: tutte le specie rupicole

*Seseli polyphyllum* Ten.

*Silene gilardii* Guss.

Thypha: tutte le specie

